



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUEMI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2015

Disposizioni sull’applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-*bis*, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge persegue un obiettivo chiaro: estendere espressamente l'applicabilità delle misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria - e, quindi, di quelle reali - ai soggetti indiziati dei reati previsti dagli articoli 624-*bis* (furto in abitazione e furto con strappo), 628 (rapina) e 629 (estorsione) del codice penale.

Nel caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di reità, il pericolo di fuga o quello di inquinamento probatorio garantiscono la genuinità dell'accertamento cautelare a carico di questo tipo di soggetti; ma per quanto riguarda il pericolo della reiterazione del reato - nonostante la previsione per cui deve essere concreto - si registra una giurisprudenza apodittica, dietro la quale si nasconde il desiderio di rispondere all'allarme sociale che hanno prodotto determinati delitti.

Per il diritto penale «minimo» può essere sufficiente mantenere - come fondamento della custodia cautelare - gli altri due parametri (cioè le esigenze più veramente «cautelari», il pericolo di fuga ed il pericolo di inquinamento probatorio), reperendo nell'ordinamento istituti giuridici suscettibili di soddisfare l'esigenza sin qui indebitamente conseguita «piegando» l'istituto cautelare ad una finalità indebita. La recente emanazione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con la risistemazione dell'istituto preventivo rispetto alla passata frammentazione normativa, rappresenta un possibile traguardo di tale ricerca, se non altro per la natura meno afflittiva delle misure (che ruotano intorno ad obblighi o divieti di dimora o forme di sorveglianza speciale) e per la loro - più volte sperimentata - resi-

stenza allo scrutinio di costituzionalità. Occorre perciò consentire al giudice per le indagini preliminari di attivare la procedura di applicazione della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo o divieto di soggiorno), quando condivide il giudizio di pericolosità sociale ad essa sotteso. In tali casi spetterà al giudice penale applicare la misura in via d'urgenza (con la procedura che nell'azione di prevenzione indipendente spetta al presidente del tribunale), salvo rifluire poi nella procedura ordinaria di applicazione delle misure di prevenzione dinanzi al collegio competente ed in contraddittorio con tutte le parti.

Il ricorso all'ambito applicativo delle misure di prevenzione personali non solo costituisce una modalità che evita misure cautelari detentive - che sono maggiormente afflittive e, soprattutto, destinate ad accrescere la popolazione detentiva - ma consente anche di attivare una modalità deflattiva del carcere e, con esso, dello stesso allarme sociale connesso a questo tipo di reati.

La seconda parte del disegno di legge, infatti - analogamente, seppur in parte, con quanto già previsto dal testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) - contempla la possibilità per il soggetto straniero proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato, invece di soggiacere all'esecuzione della misura di prevenzione personale che sia stata applicata nei suoi confronti.

In tal caso, però, lo straniero non potrà far rientro nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno (salvo l'ipotesi di ricongiungimento

familiare), per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata dall'organo che aveva emanato il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. L'eventuale violazione dello specifico divieto di non rientro nel territorio dello Stato è sanzionata penalmente, oltre a deter-

minare il «nuovo inizio» di un procedimento di prevenzione nei confronti del trasgressore.

A tale riguardo è palmare l'obiettivo perseguito: lo straniero avrà la possibilità di non soggiacere alla gravosa sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ma dovrà abbandonare il territorio dello Stato, laddove ha dato dimostrazione di pericolosità sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 4 del codice delle leggi anti-mafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Soggetti destinatari*). - 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) ai soggetti di cui all'articolo 1;

d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a

svolgere un'attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, a coloro che siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera *d)*;

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;

l) ai soggetti indiziati dei reati previsti dagli articoli 624-*bis*, 628, 629 del codice penale, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 2.

2. Laddove, in udienza di convalida dell'arresto o del fermo per uno dei reati previsti dagli articoli 624-*bis*, 628 e 629 del co-

dice penale, il giudice dichiara che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 273 del codice di procedura penale, ma non le esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere *a*) e *b*), del medesimo codice, egli valuta la pericolosità sociale alla stregua dell'articolo 274, comma 1, lettera *c*). In caso di riscontro positivo, il giudice dispone una delle misure di cui all'articolo 6 del presente decreto, con i poteri e nelle forme del provvedimento d'urgenza emesso ai sensi dell'articolo 9. Ai fini della prosecuzione del procedimento, ai sensi degli articoli 7 ed 8, è soggetto titolare della proposta, in aggiunta ai soggetti indicati dall'articolo 5, il pubblico ministero richiedente, al quale gli atti sono restituiti».

Art. 2.

1. L'articolo 11 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Esecuzione*). - 1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione.

2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

5. Se il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione riguarda un cittadino straniero, anche se cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, esso può essere revocato qualora questi chieda, all'organo dal quale fu emanato, di allontanarsi dal territorio dello Stato mediante partenza volontaria. In tal caso, l'autorità giudiziaria procedente, sentita l'autorità di pubblica sicurezza e l'interessato, qualora non ostino motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, stabilisce i tempi e i modi di allontanamento dal territorio dello Stato, disponendo che la misura di prevenzione applicata sia revocata non appena le autorità che svolgono funzioni di polizia di frontiera comunicheranno, con la trasmissione di apposito verbale, l'avvenuto allontanamento dal territorio dello Stato ad opera del soggetto proposto per l'applicazione della misura.

6. Il cittadino straniero di cui al comma 5, che abbia scelto di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato ed abbia così ottenuto la revoca del provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione, non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo la cui durata, non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, è determinata dall'organo dal quale fu emanato il provvedimento medesimo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo caso. Qualora egli rientri nel territorio dello Stato prima del termine previsto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è immediatamente sottoposto al procedimento ai fini dell'applicazione delle misure

di prevenzione personali; al termine della pena e dell'applicazione della misura di prevenzione, è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Il secondo periodo non si applica se, prima del termine di cui al presente comma, l'interessato ottiene una specifica autorizzazione del Ministro dell'interno ovvero allorché sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».